

DOCUMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AD ESCLUSIVO FINANZIAMENTO PROVINCIALE

PREMESSA	2
SEZIONE I	
1. CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI	3
1.1 Criteri per l'iscrizione ai percorsi di IeFP triennali e quadriennali	3
1.2 Criteri per l'iscrizione ai corsi delle altre tipologie formative	5
1.3 Criteri di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica, all'esame di diploma e del corso annuale per l'esame di Stato	6
1.4 Criteri di frequenza obbligatoria per i percorsi di alta formazione professionale	7
1.5 Criteri di frequenza obbligatoria per tutte le altre tipologie formative	7
2. LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)	7
2.1 Studenti con disabilità certificata	8
2.2 Studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)	11
2.3 Studenti in situazione di svantaggio	11
2.4 Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto degli studenti con bisogni educativi speciali presso le Istituzioni Formative.	12
2.5 Modalità di finanziamento e di affidamento dei percorsi formativi.	12
SEZIONE II	
1. INVITO A PROPORRE E ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI	12
2. QUANTIFICAZIONE DEL VOLUME ORARIO	13
3. VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITA' FORMATIVA AFFIDATE	17
4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO	18
5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO	20
6. COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI	21
6.1. Costi diretti della didattica o ad essa collegati	21
6.2. Costi indiretti	24
6.3. Costi non riconosciuti	25
7. COSTI SPECIFICI - VOCE C)	25
8. RENDICONTAZIONE E COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO	27
9. PROROGA DEI TERMINI	29
10. CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI	29
11. LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI	30
12. RINUNCIA ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE ASSEGNATE E FINANZIATE	30
13. ENTRATE	31

PREMESSA

L'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, regola l'affidamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominata IeFP, alle istituzioni formative paritarie in quanto "soggetti che concorrono all'erogazione del servizio educativo provinciale", secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme della citata legge (cfr. art. 30).

Il Capo V del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità formativa [...]" (D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.), di seguito denominato "*Regolamento*", regola le modalità di affidamento diretto dei servizi di formazione professionale alle Istituzioni formative paritarie, fatta salva la coerenza con quanto previsto dal Piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 35 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

Nella fattispecie, l'art. 31 del citato Regolamento dispone che "*...la Giunta provinciale, nei limiti del pertinente capitolo del bilancio provinciale, definisce, con propria deliberazione, gli indicatori parametrici, i criteri generali, le voci di spesa ammissibili, le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie assegnate, prendendo in considerazione in particolare:*

- a) il numero degli studenti iscritti, ricavato sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe provinciale degli studenti prevista dall'articolo 111 della Legge provinciale sulla scuola, e tra questi il numero degli studenti con bisogni educativi speciali nonché degli studenti stranieri;*
- b) le tipologie, la durata ed il numero dei percorsi affidati;*
- c) le esigenze specifiche di funzionamento delle sedi formative;*
- d) le risorse umane impiegate, anche in relazione al contratto collettivo applicato;*
- e) i criteri per il riconoscimento del canone di affitto secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 6, ultimo periodo."*

Il Servizio provinciale competente in materia di IeFP, di seguito denominato "*Servizio*" riconosce alle singole Istituzioni formative paritarie in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento la parità formativa ed elabora, in attuazione dell'art 22 della Legge provinciale n. 9 del 3.6.2015 l'atto di programmazione pluriennale, aggiornabile compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, che individua tra l'altro le sedi, i percorsi e il numero massimo di percorsi formativi attivabili nel triennio.

Il presente documento, di seguito denominato "*Documento dei criteri*", integra l'atto di programmazione pluriennale dell'offerta formativa di IeFP sopra richiamato, di seguito denominato Programma, e in attuazione del citato art. 31, comma 1, del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., definisce i criteri di ammissione e frequenza ai percorsi di IeFP, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), i criteri, le modalità di finanziamento, e l'iter di assegnazione delle risorse nell'ambito di detto piano formativo.

Il presente documento individua inoltre i parametri finanziari orari da riconoscere alle Istituzioni formative paritarie che gestiscono gli interventi formativi e fissa i limiti massimi rendicontabili per alcune tipologie di spesa.

I criteri di ammissione e frequenza ai percorsi, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), riportati nella sezione I, e i criteri individuati nella sezione II del presente documento riferiti all'attività di Alta Formazione Professionale di cui all'art. 67 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 valgono quali linee di indirizzo per tutti i soggetti che attuano i

suddetti percorsi, compresi gli istituti di istruzione secondaria superiore e di IeFP provinciale nonché la Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario San Michele, se e in quanto applicabili.

Entro il prossimo triennio le disposizioni riferite ai percorsi di Alta Formazione Professionale, contenute nel presente documento, potranno essere oggetto di una revisione complessiva dettata dalla necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e favorire il raccordo con l'Università.

Ai fini del presente documento si intende:

- per Istituzioni formative paritarie i soggetti contraenti con la Provincia per l'affidamento dei servizi secondo le modalità previste dal capo V del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42- 149/Leg., i quali hanno ottenuto il riconoscimento della parità formativa così come risultante dalle apposite determinazioni assunte dal Dirigente del Servizio competente sulla base di quanto previsto dal capo IV del citato D.P.P.;
- per "settore, indirizzo, articolazione, opzione, qualifica e diploma" la configurazione del percorso di IeFP, così come meglio denominata nei piani di studio provinciali, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1682 del 3 agosto 2012 e s.m.i. e nel programma triennale della formazione professionale.

SEZIONE I

1. CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI

I presenti criteri si applicano a tutti i percorsi di IeFP della Provincia autonoma di Trento, pertanto sia alle Istituzioni formative provinciali che alle Istituzioni formative paritarie, riconosciute in virtù del *Regolamento* di cui al D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42- 149/Leg., nonché della disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative ed amministrative provinciali e nazionali che regolano la disciplina in materia di modalità di ammissione e frequenza ai percorsi di IeFP, vengono qui di seguito definiti i criteri generali di ammissione alla frequenza a tali percorsi, che devono essere rispettati dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie.

1.1. Criteri per l'iscrizione ai percorsi di IeFP triennali e quadriennali

Possono iscriversi ai percorsi di IeFP coloro che intendono assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel sistema dell'IeFP e che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo (in base all'art. 2 comma 1 della Legge 53/2003 e al Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).

Per gli studenti con cittadinanza non italiana, sono fatte salve le specifiche modalità previste dal decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg - Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 747 d.d. 20 aprile 2012 "Linee guida per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento" e dalla Circolare ministeriale MIURAOODGOS/465 di data 27 gennaio 2012 avente ad oggetto "studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato".

Il diritto all'istruzione e alla formazione è assicurato a tutti per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce, per tutti, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale legislativamente sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 76/2005 e s.m.i.

Allo scopo di attuare le finalità recate dalla L.P. 7 agosto 2006, n. 5 "*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*", ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lettera c), e di perseguire l'obiettivo della Giunta provinciale di integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione professionale anche ai fini dell'art. 2 della L.P. 16 novembre 2007, n. 21, "*Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti*", possono rientrare nel conteggio utile alla formazione del "gruppo classe" anche gli studenti che, pur provenendo da fuori provincia, risiedono nei comuni confinanti della Regione Veneto, di seguito riportati, appartenenti rispettivamente alle province di Verona, Vicenza e Belluno, elencati nell'articolo 1 della suddetta L.P. 16 novembre 2007, n. 21:

- BOSCO CHIESANUOVA, BRENTINO BELLUNO, DOLCÉ, ERBEZZO, FERRARA DI MONTE BALDO, MALCESINE, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SELVA DI PROGNO;

- ASIAGO, CISON DEL GRAPPA, CRESPIADORO, ENEGO, LAGHI, LASTEBASSE, PEDEMONTE, POSINA, RECOARO TERME, ROTZO, VALDASTICO, VALLI DEL PASUBIO;

- ARSIÉ, CANALE D'AGORDO, CESIOMAGGIORE, FALCADE, FELTRE, GOSALDO, LAMON, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SOVRAMONTE, TAIBON AGORDINO, VOLTAGOAGORDINO.

Con esclusivo riferimento alla sede formativa di Transacqua dell'Istituzione formativa paritaria "Enaip trentino", possono inoltre rientrare nel conteggio utile alla formazione del gruppo classe come sopra definito, anche gli studenti provenienti dai comuni della Provincia di Belluno, secondo quanto previsto dal "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Belluno, la Provincia di Trento e l'Ufficio scolastico provinciale di Belluno in materia di orientamento scolastico" sottoscritto in data 29 gennaio 2013.

Possono iscriversi ai percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica anche gli studenti in possesso di qualifiche triennali di IeFP di altre Regioni che si riferiscano alle medesime figure professionali (cfr. il repertorio nazionale dell'offerta di IeFP – Accordo Stato-Regioni di data 27 luglio 2011 e integrazione di data 19 gennaio 2012) e pertanto coerenti alle qualifiche provinciali individuate per l'accesso ai percorsi di quarto anno. A seguito del parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito per le vie brevi, inviato alle Istituzioni scolastiche e formative, con nota prot. n. 352389/13-S167-RC/mt/26.9 di data 23 giugno 2013, secondo il quale, applicando le corrispondenze operate dalla Tabella 3 "Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento", delle Linee guida" dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 (adottate con decreto del MIUR n. 4 del 18 gennaio 2011) non è più necessario per gli studenti qualificati dell'IeFP essere in possesso anche del diploma di qualifica triennale statale per sostenere l'esame conclusivo quinquennale nell'Istruzione Professionale del vecchio ordinamento. Tale tabella di corrispondenza può essere applicata anche nel caso in cui studenti con il diploma di qualifica triennale statale (a conclusione del triennio degli Istituti Professionali di Stato del vecchio ordinamento) volessero iscriversi ad un quarto anno di diploma di IeFP con riferimento ai requisiti di accesso di cui alla tabella A.

Tali studenti non concorrono al raggiungimento del numero minimo previsto dal *Programma* per l'attivazione dei percorsi (ovviamente se non provengono da percorsi provinciali)

I criteri, le modalità ed i termini per l'iscrizione ai percorsi di IeFP (triennali, quadriennali senza uscita al terzo anno di qualifica professionale, quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale e il corso annuale per l'esame di stato), vengono disciplinati annualmente

con deliberazione della Giunta provinciale e con successive circolari emanate dal *Servizio*. Le Istituzioni formative, provinciali e paritarie, sono tenute alla loro osservazione.

1.2. Criteri per l'iscrizione ai corsi delle altre tipologie formative

Per l'ammissione ai corsi professionali inerenti le tipologie formative diverse dai Percorsi di IeFP, dell'Alta Formazione Professionale e del Corso annuale per l'esame di stato, gli utenti devono possedere le caratteristiche ed i requisiti individuati dalla singola tipologia.

Qualora il numero di candidati ad un corso sia superiore al numero di posti disponibili, l'individuazione degli studenti deve essere effettuata in base a selezione, in relazione alle caratteristiche ed alle specificità della tipologia e del profilo oggetto di intervento. Le modalità, i partecipanti e gli esiti della selezione vanno comunicate al *Servizio* competente prima dell'attivazione del percorso. I criteri di precedenza da adottare sono i seguenti:

- residenza in provincia di Trento;
- soggetti occupati presso aziende o unità operative con sede nella medesima provincia;
- possesso di particolari requisiti previsti dal progetto formativo.

A parità di altre condizioni, dovrà essere adottata la discriminante dell'ordine cronologico di presentazione delle adesioni.

Quarto anno per il diploma professionale di tecnico, successivo al conseguimento della qualifica professionale

L'accesso al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è subordinato al possesso della qualifica di accesso come risultante dalla tabella "QUARTI ANNI PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO" di cui al paragrafo 2.2. del Programma, nonché all'effettuazione di un colloquio individuale, volto a verificare le motivazioni, il livello di disponibilità e l'interesse dello studente rispetto all'impegno richiesto per la prosecuzione nel percorso di IV anno prescelto. Il colloquio deve essere realizzato, prima della formalizzazione dell'iscrizione, da un'apposita Commissione nominata dal Responsabile della sede formativa.. In caso di domande di adesione eccedenti il numero massimo previsto dal *Programma* o il numero massimo di posti disponibili, preventivamente individuato dall'istituzione formativa provinciale o paritaria, l'istituzione formativa dovrà procedere con una selezione.

Sono ammessi a pieno titolo al percorso anche gli studenti non residenti che provengano da un percorso formativo provinciale e quelli provenienti dai comuni di confine elencati al precedente paragrafo 1.1.

Alta Formazione Professionale e Corso annuale per l'esame di stato (Capes)

I criteri per l'ammissione ai percorsi di Alta Formazione Professionale sono definiti con apposite deliberazioni della Giunta provinciale, mentre i criteri di valutazione dei prerequisiti di accesso al Corso annuale per l'esame di stato sono definiti con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1156 del 14 luglio 2014 e 866 del 26 maggio 2015.

Percorsi di qualifica per adulti

I percorsi di qualifica per adulti sono rivolti agli adulti che hanno compiuto 18 anni e sono in possesso dei titoli previsti per l'accesso all'IeFP e possono:

- lavorare in un settore coerente con il percorso di qualifica;
- lavorare in un altro settore;
- non lavorare.

L'accesso ai percorsi di qualifica per adulti è subordinato ad una valutazione in ingresso. I percorsi prevedono la personalizzazione del percorso con il contestuale riconoscimento di crediti e l'individuazione di carenze formative, nonché una progettazione flessibile e modulare, attività di tutoring, approcci didattici centrati sull'apprendimento degli adulti e su adeguate modalità e

strumenti di valutazione, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 26 ottobre 2007 e s.m.i

Formazione prevista da specifiche leggi

Questa tipologia di intervento comprende tutte le iniziative formative normate da specifiche leggi di settore, statali e/o provinciali, che abilitano all'esercizio di una determinata attività o che comportano il rilascio di un particolare patentino di mestiere o certificato di idoneità.

Destinatari degli interventi previsti da specifiche leggi sono i lavoratori occupati nel settore di riferimento e/o le persone non occupate, che intendono accedere all'esercizio di una determinata attività, in possesso dei requisiti richiesti.

Obiettivo degli interventi formativi previsti da specifiche leggi statali e/o provinciali è quello di preparare gli utenti del corso all'esame finale per il rilascio di patentini di mestiere, certificati di idoneità, di specializzazione, di abilitazione o altro.

Apprendistato

L'ammissione ai percorsi triennali, quadriennali di IeFP e al quarto anno in apprendistato, per il conseguimento della qualifica professionale o del diploma professionale, è legata all'offerta dei percorsi formali e a tempo pieno di IeFP triennali e quadriennali, nonché dei quarti anni di diploma professionale, con le integrazioni previste dal Programma, o nell'ambito della Garanzia Giovani di cui al Piano per l'occupazione giovanile della Provincia Autonoma di Trento approvato con deliberazione n. 1808 del 27 ottobre 2014 e dalla deliberazione n. 98 del 2 febbraio 2015.

Considerato il rapido evolversi della disciplina dell'apprendistato di base, anche a livello nazionale, saranno impartite disposizioni specifiche.

1.3. Criteri di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica, all'esame di diploma e del corso annuale per l'esame di Stato

I percorsi di IeFP comportano l'obbligo di frequenza. A tal fine l'Istituto/Centro di formazione professionale è tenuto alla rilevazione dell'effettiva presenza e permanenza dello studente durante lo svolgimento del percorso.

La frequenza non continuativa del percorso pregiudica l'ammissione alla classe successiva o al conseguimento dell'attestato di qualifica o del diploma professionale, se lo studente:

- non ha frequentato almeno il 75% delle ore complessive del percorso, comprensivo dello stage, tirocinio o della formazione in contesto lavorativo;
- non ha preso parte alla formazione nel contesto lavorativo (stage, tirocinio o formazione in contesto lavorativo), laddove la relativa percentuale minima di frequenza obbligatoria sia stabilita da specifiche leggi di settore o da provvedimenti amministrativi provinciali.

In casi eccezionali e motivati i suddetti criteri possono essere derogati se:

- il consiglio di classe (per i percorsi triennali e quadriennali) o il consiglio del quarto anno attesta formalmente il raggiungimento, con esito positivo, dei risultati dell'apprendimento, previsti a conclusione dell'anno formativo di riferimento o richiesti per l'ammissione agli esami di qualifica o di diploma professionale;
- il tutor aziendale, in sede di valutazione dello stage, del tirocinio o della formazione in contesto lavorativo, attesta formalmente la partecipazione dello studente con esito positivo.

Le disposizioni sopra descritte valgono anche per i percorsi denominati "Percorsi di qualifica per adulti", nell'accezione di frequenza del percorso personalizzato.

I limiti minimi di frequenza obbligatoria del Corso annuale per l'esame di stato sono quelli disciplinati dal protocollo PAT-MIUR del 7 febbraio 2013.

Per quanto riguarda i percorsi di apprendistato, sia per la qualifica che per il diploma, l'ammissione all'esame finale è subordinata alla valutazione dei risultati dell'apprendimento relativi alle competenze/abilità/conoscenze previste dal piano formativo individuale da parte dell'istituzione formativa. L'apprendista è ammesso all'esame in qualità di candidato interno e pertanto sono

adottate le stesse modalità di ammissione degli studenti frequentati il corrispondente percorso di Istruzione e Formazione Professionale triennale/quadriennale e di quarto anno.

1.4. Criteri di frequenza obbligatoria per i percorsi di alta formazione professionale

Per gli studenti che frequentano i percorsi di Alta Formazione Professionale volti al conseguimento di un diploma di tecnico superiore, i limiti di frequenza sono fissati nell'80% del percorso personalizzato.

1.5. Criteri di frequenza obbligatoria per tutte le altre tipologie formative

Per tutti i percorsi di formazione professionale non rientranti nelle tipologie sopra richiamate è previsto l'obbligo di frequenza.

Il soggetto attuatore dei percorsi formativi che rientrano nelle altre tipologie formative è tenuto alla rilevazione dell'effettiva presenza e permanenza dello studente durante lo svolgimento delle attività formative.

La frequenza non continuativa di un percorso formativo pregiudica il conseguimento della certificazione finale, se lo studente:

- non ha frequentato almeno il 70% delle ore complessive del percorso, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche normative di riferimento e/o da specifici provvedimenti/disposizioni provinciali;
- non ha preso parte ad almeno il 50% dello stage, laddove previsto nel percorso formativo, fatta salva la diversa frequenza minima richiesta da specifiche leggi di settore e/o da specifici provvedimenti/disposizioni provinciali;
- non ha conseguito un giudizio di profitto almeno sufficiente nel caso di percorsi che prevedono una valutazione finale.

2. LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, come individuati dall'articolo 74 della LP 5/06, in diritto-dovere all'istruzione e formazione si programmano azioni educativo-formative realizzate in conformità a quanto previsto:

- dalla Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità all'art. 17 che ne disciplina l'iter formativo;
- dalla Legge Provinciale n. 8/2003;
- dalla Legge 53/2003 nell'ambito dell'assicurazione a tutti del diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della citata Legge 104/92;
- dal successivo Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- dalla normativa (art. 68 della Legge 144/99) e relativo Accordo Stato Regioni del 2 marzo 2000;
- dalla normativa provinciale sul sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (art. 74 della LP. 5/2006). In particolare l'articolo 74 della LP. 5/06 ed il relativo regolamento (DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali") individua negli studenti con Bisogni Educativi Speciali i destinatari degli interventi a favore dell'integrazione e dell'inclusione (art. 3) e disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del loro diritto all'istruzione e alla formazione. Si identificano quindi interventi a favore di:

- A.** studenti con disabilità certificata (art. 5 del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.)

- B.** studenti con disturbi specifici di apprendimento – DSA – (art. 6 del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.)
- C.** studenti in situazione di svantaggio (art. 7 del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.).

Le azioni formative ed educative individuate intendono garantire l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso percorsi personalizzati volti al conseguimento:

- della qualifica professionale;
- di una certificazione di competenze.

In entrambi i casi per questi studenti il Consiglio di classe predispone i percorsi personalizzati di apprendimento e formazione, delineati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel Progetto Educativo Personalizzato (PEP), che possono prevedere anche significativi moduli di attività pratica e laboratoriale e un'adeguata selezione degli ambiti disciplinari.

Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) il Consiglio di classe concorda e garantisce, in accordo con la famiglia e lo specialista di riferimento, le misure dispensative e gli strumenti compensativi idonei.

Per ciascuno studente con BES è da individuare tra i docenti del Consiglio di classe un docente referente con funzioni di raccordo interne ed esterne alla scuola e che provvede all'elaborazione della proposta di PDF/PEI e PEP, come previsti dall'art. 10 del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. e come indicato nelle Linee Guida BES-2012.

2.1 Studenti con disabilità certificata

Per gli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92 (art. 5 del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.) la proposta educativa e formativa deve tenere conto oltre che delle specifiche esigenze e scelte individuali, anche:

- dell'orientamento emerso dalla diagnosi funzionale e relativo profilo dinamico-funzionale predisposti dai soggetti competenti ai sensi della Legge 104/92;
- delle indicazioni fornite dal PEI trasmesso dalle strutture scolastiche di provenienza, per gli studenti che si iscrivono per la prima volta alle Istituzioni Formative;
- della valutazione del PEI realizzato, per gli studenti, presso le Istituzioni Formative tenendo conto dei risultati raggiunti e delle potenzialità emerse durante il percorso formativo.

La progettazione e la realizzazione del Piano educativo individualizzato (PEI), deve tendere all'inclusione dello studente nel contesto formativo in un'ottica di integrazione che coinvolga in maniera mirata ed equilibrata gli ambiti di sviluppo della persona in relazione alle proposte offerte dal contesto di apprendimento.

Come indicato nelle Linee Guida BES - 2012 e di seguito qui riportato, per la compilazione del PEI è importante che il Consiglio di Classe:

- stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente. È necessario tenere conto sia degli obiettivi raggiungibili dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, sia degli obiettivi minimi previsti dai Piani di studio per quel grado di scuola;
- individui modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe;
- definisca i soggetti (docenti di classe, docenti di supporto, facilitatori, assistenti educatori e altri operatori...) che concorrono alla progettazione delle verifiche e contribuiscono alla valutazione dello studente.

Per l'IeFP la norma prevede la possibilità della stesura di due tipologie di PEI: semplificato o differenziato. Tale scelta va concordata con la famiglia.

Per quanto riguarda la verifica e la valutazione dello studente certificato per l'IeFP valgono le indicazioni già in essere nella fase sperimentale di adozione del nuovo modello di scheda personale di valutazione.

È possibile predisporre e realizzare progetti di IeFP per gli studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992 fino al compimento del ventesimo anno di età. In accordo con il Servizio competente è possibile pure proporre percorsi di IeFP volti all'inserimento lavorativo anche fino al venticinquesimo anno di età.

Per quanto concerne l'esame conclusivo è importante tener presente che *nell'IeFP* per gli *studenti con disabilità certificata* si devono osservare alcune norme necessarie ai fini del riconoscimento del valore legale del titolo di studio:

- per gli studenti con PEI *semplificato*
sono previste le stesse prove degli altri studenti eventualmente con tempi più lunghi, ma non prove equipollenti. Il superamento delle prove consente il rilascio della qualifica;
- per gli studenti con PEI *differenziato*
va effettuata la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, prevedendo prove differenziate. In questo caso è previsto il rilascio di una certificazione di competenze e non della qualifica.

È opportuno ricordare che nell'IeFP, nel caso in cui uno studente che segue un PEI differenziato riesca a raggiungere una preparazione compatibile con il livello essenziale della classe frequentata, lo stesso può essere riammesso al percorso regolare.

In occasione degli scrutini, quindi, il Consiglio di classe dovrà valutare gli esiti e sancire un'ammissione alla classe successiva con pieno valore legale.

Non sarà più indicato sulla scheda di valutazione alcun riferimento al PEI e alla fine del percorso scolastico lo studente potrà accedere agli esami di qualifica.

Ruolo di coordinamento dell'istituzione formativa

Alle Istituzioni Formative spetta la responsabilità del coordinamento degli interventi predisposti sia all'interno della scuola che in collaborazione con le Cooperative convenzionate a supporto ed integrazione del percorso formativo, con i Servizi e/o Enti socio-assistenziali presenti sul territorio e con le strutture sanitarie dell'APSS.

Stage e/o tirocini formativi e di orientamento

E' indispensabile prevedere, nell'ambito delle tipologie formative a favore dei soggetti con Bisogni educativi speciali (BES), un significativo modulo di stage e/o tirocinio, attuato in forma integrata rispetto al percorso educativo individualizzato (PEI), che può essere caratterizzato in termini:

- di socializzazione lavorativa e di messa a verifica delle capacità acquisite mediante la formazione;
- di orientamento dei contesti lavorativi;
- di accompagnamento e di inserimento lavorativo.

I tirocini formativi e di orientamento hanno una durata massima di 24 mesi, cumulativa nella storia formativa del soggetto, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lettera f) del D.M. di attuazione 25 marzo 1998 n. 142. Di conseguenza, l'esperienza dello stage dovrà essere organicamente inserita nel percorso formativo degli studenti con BES.

E' inoltre possibile prevedere, per gli studenti con Bisogni educativi speciali iscritti all'Istituzione Formativa, tirocini estivi di orientamento, realizzabili in periodo estivo, quale occasione di crescita personale e professionale, sostenuta da una forte elaborazione progettuale, con l'impegno congiunto delle Istituzioni Formative ed eventualmente in collaborazione con le realtà aziendali.

Quest'ultima si tratta di un'esperienza di socializzazione all'ambiente lavorativo, attuata presso aziende, enti pubblici e privati del territorio provinciale costruita con un progetto finalizzato all'apprendimento di determinate competenze da acquisire nel periodo di permanenza nel contesto lavorativo.

Sulla base della certificazione, della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale, della valutazione del percorso precedente e dell'orientamento emerso e con riferimento alla finalità del conseguimento di una certificazione di competenze o della qualifica professionale vengono progettati e attuati da parte delle Istituzioni Formative specifici percorsi di apprendimento e formazione che presentano le seguenti caratteristiche:

- **primo percorso**: nel rispetto del quadro normativo, di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo ed a supporto del raggiungimento delle competenze finali previste al termine del triennio di qualifica.
- **secondo percorso**: interventi con caratteristiche di tipo pratico-operativo, che possono essere completati anche senza aver ottenuto il titolo conclusivo del primo ciclo. Questi interventi preparano i ragazzi ad un possibile percorso occupazionale anche in ambiente protetto. Essi si articolano in moduli di apprendimento di conoscenze nell'area culturale e professionale e di competenze professionali di tipo operativo, nonché di acquisizione di una maggiore autonomia personale.

Tali competenze sono acquisibili anche tramite:

- esperienze formative la cui progettazione e realizzazione può essere frutto di una collaborazione con altre realtà territoriali quali cooperative del privato sociale, servizi e/o enti socio-assistenziali che definiscano, sulla base di convenzioni, i percorsi formativi.

Si possono alternare le attività previste presso le Istituzioni Formative con attività svolte presso realtà di tipo cooperativo, secondo un principio di continuità dell'azione formativa complessiva. A questo riguardo è stato attivato il dispositivo di accreditamento secondo quanto al capo IV del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. e sono stati individuati i soggetti che possono accedere all'offerta dei servizi previsti. Con distinto provvedimento si potranno indicare, in via sperimentale, le formule attuative delle previsioni di interventi a favore dei soggetti con BES secondo quanto previsto dal art. 5 comma 2 del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.;

- esperienze di alternanza formazione-lavoro, al fine di rinforzare competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.

La formazione in alternanza deve integrarsi con la formazione effettuata presso il contesto formativo ed avere una valenza orientativa e di accompagnamento durante il periodo di permanenza nell'impresa con graduale rilascio dello studente da parte del tutor della Istituzione Formativa, nell'ambito del contesto occupazionale individuato per lo stage.

Il processo di gradualità dell'inserimento lavorativo, l'individuazione della mansione lavorativa idonea, le eventuali modifiche da apportare ed altre variabili, quali la durata dei percorsi, sono individuate nell'ambito del PEI, da elaborarsi nei primi mesi del percorso scolastico/formativo.

Le azioni previste nei PEI possono concretizzarsi nelle seguenti attività:

- lavorazioni di ortofloricoltura e di manutenzione del verde;
- lavorazioni nel settore industria e artigianato;
- lavorazioni nel settore del legno;
- lavorazioni nel settore agricoltura e ambiente;
- lavorazioni di legatoria, stampa o pre stampa;
- lavorazioni di confezione;
- lavori d'ufficio o di vendita;
- lavorazioni e servizi di base nel settore turistico e della ristorazione;
- lavorazioni nell'ambito dei servizi alla persona;
- lavorazioni nei servizi di base di comunità.

Passaggio all'Agenzia del Lavoro

Durante la fase conclusiva del percorso formativo realizzato presso le Istituzioni Formative si attua il passaggio all'Agenzia del Lavoro.

La relativa trasmissione delle informazioni, tramite apposita scheda attestante il percorso formativo seguito dal giovane, è utile per assicurare, nella transizione tra l' IeFP e l'Agenzia, la continuità tra il percorso frequentato dallo studente con disabilità certificata ed il successivo inserimento nel mondo del lavoro.

Dall'Agenzia potranno essere individuati tirocini formativi e/o guidati o in alternativa, in accordo con i servizi sociosanitari territoriali, eventuali percorsi occupazionali.

2.2 Studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per ciascuno studente con DSA (art. 6 del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.) viene redatto il PEP nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi e dei relativi piani di studio, previste dalla legge provinciale.

Viene elaborato e concordato dal Consiglio di classe a seguito della rilevazione di Bisogni educativi e formativi speciali definiti sulla base di una valutazione diagnostica e clinica rilasciata dagli specialisti della APSS (neuropsichiatri infantili o psicologi) o da soggetti accreditati e convenzionati alla stessa. Lo specialista rilascia – anche in un unico documento - la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche sulla base della quale il Consiglio di classe definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.

Nei casi di studenti con DSA il PEP specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi individuati.

Nel PEP sono delineate le metodologie e le attività didattiche rapportate alle capacità individuali specificando le misure dispensative e gli strumenti compensativi. In alcuni casi possono essere sufficienti solamente alcune indicazioni a carattere trasversale per tutte le discipline; in altri, invece, si rende necessaria una definizione precisa all'interno di ciascuna disciplina.

2.3 Studenti in situazione di svantaggio

Lo studente in situazione di svantaggio come da art. 7 del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. viene individuato a seguito della valutazione da parte del Consiglio di classe, supportato dal parere della famiglia e di uno specialista in neuropsichiatria o psicologia, di situazioni di svantaggio, disagio, difficoltà di apprendimento, determinate da particolari condizioni personali, sociali, ambientali. (art. 3, 1 c. del regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.).

Per ciascun studente in situazione di svantaggio tali da ostacolare la partecipazione e il positivo svolgimento del regolare percorso di IeFP viene redatto il PEP.

Nei casi di studenti in situazione di svantaggio il PEP può presentare caratteristiche di differenziazione rispetto al percorso regolare ed ha carattere di temporaneità prevedendo interventi.

Il Progetto Educativo Personalizzato è elaborato sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità dello studente. Viene redatto, nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi, nell'ambito dei relativi Piani di studio previsti dalla legge provinciale.

Per ulteriori approfondimenti di quanto sopra indicato si fa riferimento alle “Linee Guida BES – 2012” redatte dal settore BES del Servizio Istruzione della Provincia Autonoma di Trento.

Si ricorda che la progettazione dei percorsi non può prescindere dalla capacità organizzativa che parte dalla consapevolezza che, tra dal “sempre in classe e sempre fuori”, “sempre seguito e sempre da solo”, “programma totalmente personale e programma di tutti”, si collocano tante soluzioni “intermedie”, che sono frutto di progettazione e di attuazione di interventi, di elaborazione e gestione di progetti, di assegnazione di risorse.

E' necessario, inoltre, la collaborazione tra insegnanti, specialisti, famiglie e realtà extrascolastiche anche lavorative nel rispetto dei diversi ruoli.

Sono queste le condizioni perché si attui un processo di integrazione che consenta a ciascuno di realizzare al massimo, in ambito scolastico-formativo, le proprie potenzialità.

2.4 Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto degli studenti con bisogni educativi speciali presso le Istituzioni Formative.

L'articolo 74 della LP. 5/2006 ed il relativo regolamento (DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali") individua negli studenti con Bisogni Educativi Speciali i destinatari degli interventi a favore dell'integrazione e dell'inclusione (art. 3) e disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del loro diritto all'istruzione e alla formazione (artt. 5, 6 e 7 del Regolamento DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.).

Ci si riferisce, in particolare, all'attivazione di interventi educativi/formativi e di ogni altro intervento idoneo a favorire la socializzazione e lo sviluppo formativo nonché il superamento delle situazioni di svantaggio e la prevenzione dell'abbandono scolastico. Tutto ciò ha come scopo il garantire la piena ed effettiva partecipazione ed integrazione all'interno dei percorsi IeFP.

Tali interventi sono a supporto dell'azione formativa in risposta a tutte le necessità degli studenti con BES ed hanno come finalità quella di assicurare percorsi didattici ed attività anche di natura specialistica non escludendo eventuali servizi di assistenza ove necessario.

La realizzazione del progetto formativo personalizzato potrà essere individuale o di gruppo secondo le modalità definite dal regolamento stesso.

2.5 Modalità di finanziamento e di affidamento dei percorsi formativi.

Le attività rivolte agli studenti con BES e gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti con BES sono finanziati con le risorse provinciali e attuate:

- dagli Istituti di Formazione Professionale Provinciali;
- dalla Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario San Michele mediante le risorse provinciali assegnate dalla LP. 28/90;
- dalle istituzioni formative paritarie secondo le procedure individuate nel presente documento.

SEZIONE II

1. INVITO A PROPORRE E ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

Per l'assegnazione dei percorsi formativi definiti dal "*Programma*" il Servizio competente trasmette annualmente alle Istituzioni formative paritarie un quadro riepilogativo con i percorsi formativi attivabili, le sedi e il numero delle iscrizioni risultanti dall'anagrafe unica degli studenti, ritenute valide al fine della quantificazione del volume orario, opportunamente integrato con il numero degli studenti iscritti al primo ciclo d'istruzione e frequentanti per l'intero anno il percorso presso l'Istituzione formativa paritaria secondo le modalità formalizzate nella convenzione stipulata tra la scuola secondaria di primo grado e l'Istituzione formativa paritaria.

Con un apposito "Invito a proporre" il Servizio chiede alle Istituzioni formative paritarie di confermare detti percorsi formativi e di presentare il relativo preventivo finanziario, di seguito chiamato "*Proposta*". Detto "Invito" e la relativa "*Proposta*" esplicano la loro validità per il primo anno della programmazione triennale e, previa convalida da parte dell'Istituzione formativa paritaria, anche per il biennio successivo, fatte salve variazioni dell'offerta formativa o incremento della domanda. Per gli anni successivi al primo le eventuali variazioni nell'offerta formativa e/o le modifiche degli importi dei costi specifici rimborsati a piè di lista (voce C.) saranno comunicate

dall'Istituzione formativa paritaria in occasione della conferma dei percorsi formativi attivabili nell'anno formativo di riferimento.

La *Proposta* di cui sopra, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal *Servizio*, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione formativa paritaria.

La proposta di assegnazione dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP, dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico successivo al conseguimento della qualifica e del corso annuale per l'esame di stato è sottoposta ad un'istruttoria definita dal Dirigente del *Servizio*, volta alla verifica del rispetto dei criteri previsti nel presente documento e dei requisiti formali indicati nel "*Programma*".

Detta istruttoria è disposta d'ufficio dal Dirigente del *Servizio* ed è volta a verificare il numero delle iscrizioni, valide ai fini della quantificazione del volume orario per i singoli percorsi, estratte dall'anagrafe unica degli studenti nei termini e nelle scadenze previste da circolari specifiche.

Con riferimento alla formazione prevista da specifiche leggi, si precisa che anche i Servizi competenti in materia dovranno diramare apposito "Invito a proporre" alle Istituzioni formative paritarie. Conseguentemente la proposta di assegnazione sarà sottoposta ad un'istruttoria disposta dal Dirigente del Servizio che ha diramato l'invito per la verifica dei requisiti formali indicati nel *Programma* e dei criteri e modalità di finanziamento qui riportati.

I relativi progetti, predisposti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore, saranno presentati in corso d'anno prima dell'avvio dell'attività.

Con riferimento ai percorsi di Alta formazione professionale, l'avvio di edizioni di percorsi già esistenti, l'attivazione di nuovi percorsi, una volta inseriti nel repertorio provinciale, e il l'avvio del secondo anno di una edizione in corso, potranno essere inseriti nella *Proposta* di cui sopra, se temporalmente compatibili con i termini di presentazione della stessa. Negli altri casi l'istituzione formativa paritaria dovrà presentare al *Servizio* apposita secondo i criteri previsti al successivo punto 4.

2. QUANTIFICAZIONE DEL VOLUME ORARIO

La quantificazione del volume orario per la realizzazione dei percorsi di IeFP, volume orario valido ai soli fini economico-finanziari, è individuata secondo il criterio dell'unità di riferimento "gruppo classe" come definita nel "*Programma*" al paragrafo "Criteri e standard dimensionali" e nella sezione I del presente documento.

Si precisa che il riferimento "classe" rappresenta un criterio economico-finanziario, non l'effettiva costituzione del gruppo classe.

La quantificazione del volume orario è valutata con riferimento alle iscrizioni effettive, nel rispetto dei requisiti formali e delle deroghe previste dal *Programma*, così come risultanti alla data stabilita dalle disposizioni amministrative della Provincia.

Ai fini della individuazione del gruppo classe, per i percorsi triennali e quadriennali, al numero delle iscrizioni riferite agli studenti del primo anno (utili ai fini della definizione del volume orario e risultanti dall'Anagrafe Unica degli studenti) vanno aggiunti gli studenti iscritti al primo ciclo d'istruzione e frequentanti per l'intero anno il percorso presso l'Istituzione formativa paritaria

secondo le modalità formalizzate nella convenzione stipulata tra la scuola secondaria di primo grado e l'Istituzione formativa paritaria.

Non sono compresi nel calcolo per il raggiungimento dei numeri minimi e massimi per i “gruppi classe” previsti dal *Programma*:

- 1) gli studenti residenti fuori provincia che richiedono l'iscrizione per la prima volta in provincia di Trento, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.1 del presente documento che da atto dell'esistenza di protocolli/intese tra la Provincia Autonoma di Trento e le province confinanti che dispongano diversamente;
- 2) gli studenti con età superiore ai 18 anni che si iscrivono in discontinuità con percorsi scolastici/formativi precedenti. Il significato del termine "discontinuità" si riferisce alla mancata iscrizione dello studente ad un percorso di istruzione/formazione nell'anno scolastico/formativo immediatamente precedente.

Non possono essere iscritti in sovrannumero, oltre il numero massimo di 25 per ogni unità di riferimento “classe”, studenti residenti fuori provincia e/o studenti con età superiore ai 18 anni di cui ai succitati punti 1) e 2).

Il volume orario complessivo delle ore corso assegnabili alle Istituzioni formative paritarie è dato dalla somma dei seguenti elementi:

- n. delle unità classe di riferimento x n. 1.066 ore per percorsi triennali e quadriennali di IeFP e per i percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico;
- n. delle unità classe di riferimento x n. 990 ore per percorsi CAPES;
- n. di studenti iscritti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma x n. 360 ore massime di docenza/tutoraggio/accompagnamento;
- n. di studenti iscritti a percorsi per adulti x n. 740 ore massime di docenza;
- n. di ore assegnate per i Poli specialistici di filiera riconosciuti;
- n. di ore assegnate dall'Ufficio competente per la formazione a favore di studenti con bes;
- n. di ore assegnate dall'Ufficio competente per Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bes;
- n. di corsi attivati nell'ambito delle Specifiche leggi per la relativa durata specificata nel *Programma*
- n. di ore assegnate per i corsi ai detenuti;
- n. percorsi di Alta formazione Professionale x. n. 3.000 ore (intero biennio).

Quantificazione oraria dei percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale –

La quantificazione oraria dei percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale - di IeFP può essere sottoposta a variazioni in presenza di un numero di studenti compreso tra 26 e 29, unico/ultimo gruppo classe tra quelli eventualmente già definiti in multipli di 25 nell'ambito dello stesso settore - indirizzo - articolazione - qualifica/opzione – diploma quadriennale. In questo caso è consentito assegnare, in aggiunta al numero previsto di ore pari a 1.066, un budget orario pari alla sommatoria tra l'area “tecnico-professionale” e l'asse "scientifico e tecnologico"/“scienze applicate” di "indirizzo - articolazione - qualifica/opzione – diploma quadriennale” (di seguito chiamate “ore tecnico pratiche”) così come definiti nei piani di studio provinciali dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1682 del 3 agosto 2012 e s.m.i.

Le Istituzioni formative paritarie possono attivare in qualsiasi periodo dell'anno nuovi gruppi classe al fine di permettere un'ottimale ricaduta didattica ed organizzativa dell'attività formativa, sempre all'interno della programmazione triennale complessiva. Nel caso in cui l'iscrizione di un nuovo studente ai percorsi di IeFP in diritto-dovere comporti lo sdoppiamento della classe o il requisito al

riconoscimento delle “ore tecnico pratiche” l’istituzione formativa paritaria, dopo aver tenuto conto degli studenti ritirati, degli assenti ingiustificati e di quelli transitati ad altri percorsi, chiede al Servizio l’assegnazione di un numero di ore corso massimo pari a 1.066 per ogni nuovo gruppo classe, entro la data del 31 gennaio. Lo stesso termine vale per eventuali ulteriori richieste in corso d’anno concernenti le azioni riferite a studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Il Servizio, a fronte delle nuove iscrizioni, tenuto conto dei volumi orari già assegnati sulla base dei limiti e delle deroghe del Programma, può assegnare ulteriori volumi orari nell’entità massima sopra definita, compatibilmente con l’offerta formativa a disposizione come definita dal Programma triennale. A tal fine vengono presi in considerazione gli studenti che richiedono l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale frequentanti l’anno di corso presso la sede territoriale dell’Istituzione formativa paritaria interessata. Sono pertanto esclusi dal computo gli studenti ritirati o transitati ad altri percorsi.

Criteri e modalità per il riconoscimento dello sdoppiamento del gruppo classe o delle “ore tecnico pratiche”

Se il diritto al riconoscimento dello sdoppiamento dell’intero gruppo classe o il requisito per il riconoscimento delle “ore tecnico pratiche” scatta al 30 settembre dell’anno formativo in corso il volume orario aggiuntivo verrà calcolato a partire dal primo settembre mentre se tale diritto scatta dal primo ottobre il volume orario aggiuntivo verrà calcolato, proporzionato ai mesi, a partire dal primo gennaio.

Sdoppiamento del gruppo classe in presenza di ore “tecnico pratiche” già assegnate

Se inizialmente per una classe fossero state assegnate le ore tecnico pratiche e con il primo settembre si rendesse necessario riconoscere lo sdoppiamento dell’intero gruppo classe, il volume orario aggiuntivo per il nuovo gruppo classe deve tener conto delle ore “tecnico pratiche” già assegnate.

Se inizialmente per una classe fossero state assegnate le ore tecnico pratiche e con il primo gennaio si rendesse necessario riconoscere lo sdoppiamento dell’intero gruppo classe, il volume orario aggiuntivo per il nuovo gruppo classe è dato da $6/10$ del volume orario annuale per i mesi gennaio - giugno (n. $1.066/10*6$) e dalle ore “tecnico pratiche” già assegnate e utilizzate nei primi quattro mesi dell’anno formativo.

Assegnazione aggiuntiva di ore “tecnico pratiche” con successivo sdoppiamento del gruppo classe

Se inizialmente per una classe non fossero state assegnate le ore tecnico pratiche e con il primo settembre scattasse però tale diritto e successivamente con il primo gennaio si rendesse necessario riconoscere lo sdoppiamento dell’intero gruppo classe, il volume orario aggiuntivo sarà dato dalla somma delle ore “tecnico pratiche” per il periodo settembre-dicembre ($4/10$ delle ore previste dai piani di studio) e dalle ore spettanti per il nuovo gruppo classe per il periodo gennaio – giugno (n. $1.066/10*6$).

Riduzione del finanziamento nei casi di deroga ai criteri e standard dimensionali previsti al punto 3 del Programma

Per i percorsi triennali e quadriennali delle sede di Transacqua, per i quali è prevista l’attivazione di classi con 12 studenti, in deroga al numero minimo di 15 studenti, il finanziamento si riduce di un

quindicesimo per ogni studente mancante ai 15 e il *Servizio* può valutare la possibilità di assegnare classi articolati.

Per i percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è possibile derogare al numero minimo di 18 studenti, che non può essere inferiore a 15, fatti salvi i soli percorsi che hanno un'unica edizione a livello provinciale che possono prevedere un numero minimo pari a 12. Il relativo finanziamento viene ridotto rispettivamente di un diciottesimo per ogni studente mancante ai diciotto e di un quindicesimo per ogni studente mancante ai 15.

Per i percorsi di Alta Formazione Professionale nel caso in cui il gruppo classe sia formato da un numero di studenti inferiore a 18 l'assegnazione finanziaria viene ridotta di un diciottesimo per ogni studente mancante ai 18, per ogni anno di corso.

Modalità di assegnazione del volume orario nei casi di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma

Il *Servizio* riconosce all'Istituzione formativa paritaria fino ad un massimo di 360 ore per ogni studente iscritto con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma se l'iscrizione si è perfezionata entro il 31 gennaio. Negli altri casi il monte ore spettante per le attività formative dedicate a questa tipologia di studenti sarà riconosciuto in occasione delle assegnazioni per l'anno formativo successivo. Ogni singola assegnazione oraria dovrà tener conto degli eventuali crediti formativi riconosciuti allo studente dall'Istituzione formativa paritaria.

Nelle 360 ore massime assegnabili per singolo studente sono incluse le ore di docenza erogate al di fuori dai percorsi già attivi presso l'Istituzione formativa paritaria, le ore di tutoraggio/accompagnamento/affiancamento che potrebbero rendersi indispensabili al raggiungimento del titolo di studio finale.

Modalità di assegnazione del volume orario nei casi di percorsi di qualifica per adulti

Il *Servizio* riconosce all'Istituzione formativa paritaria fino ad un massimo di 740 ore per ogni studente iscritto ai percorsi di qualifica per adulti. L'assegnazione oraria per ogni singolo studente dovrà tener conto degli eventuali crediti formativi riconosciuti allo stesso dall'Istituzione formativa paritaria.

Modalità di finanziamento dei percorsi triennali e quadriennali finanziati nell'anno formativo 2014/2015

Per i percorsi triennali e quadriennali già attivati e finanziati nell'anno formativo 2014/2015 viene garantita la continuità del gruppo classe anche se non è rispettato il numero minimo di studenti utili previsto dal *Programma*; il relativo finanziamento viene ridotto rispettivamente di un quindicesimo o di un diciottesimo per ogni studente mancante ai quindici o diciotto, a seconda della tipologia del percorso formativo attivato.

In presenza di gruppi classe inferiori a 15 studenti, o inferiori a 12 studenti nel caso di unico percorso di indirizzo - articolazione - qualifica/opzione - diploma nel contesto provinciale, o per i percorsi della sede formativa di Transacqua, e comunque in ogni caso con un numero di studenti non inferiore ad 8, il Servizio competente, una volta verificata la possibilità di attivare opportune forme di mobilità degli studenti presso altre sedi o Istituti/centri di formazione professionale, valuta, anche tenuto conto delle proposte delle Istituzioni formative paritarie, eventuali articolazioni con altri percorsi di settori/indirizzi/articolazioni diverse e l'assegnazione di un numero di ore pari alla durata della disciplina denominata "area tecnico-professionale" e l'"area scientifico e tecnologico" o l'"area matematica, scientifica e tecnologica".

3. VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITA' FORMATIVA AFFIDATE

Ferma restando la pattuizione prevista dal contratto di servizio la delega di quote di attività formativa affidata all'Istituzione formativa paritaria è consentita nei casi e nel rispetto delle condizioni previsti nel presente Documento dei criteri.

La delega di quote dell'attività finanziata è soggetta ai seguenti vincoli:

- non è consentita la delega, ad Enti o Società esterne, delle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi;

- i soggetti esterni devono sempre garantire una qualità ottimale delle prestazioni di servizio rese, qualora detto servizio sia svolto da categorie diverse dalle persone fisiche, Società di persone, Associazioni con o senza personalità giuridica, Imprese individuali, Associazioni di liberi professionisti, dovranno rispettare anche i seguenti vincoli:

a) la delega non deve comportare l'erogazione di corrispettivi e conseguenti oneri fiscali di valore complessivo superiore al 30% del costo totale di ogni singolo intervento formativo affidato in base al contratto di servizio (sommatoria atti di delega);

b) l'Istituzione formativa paritaria deve rimanere pienamente e direttamente responsabile, a tutti gli effetti, del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la gestione degli interventi formativi oggetto di delega;

c) le attività assegnate al subaffittuario non possono costituire oggetto di ulteriore delega a soggetti diversi dalle persone fisiche;

fra l'Istituzione formativa paritaria e il subaffittuario non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Il limite massimo di cui al punto sub a) non si applica nei seguenti casi:

1) delega di quote di attività formativa e/o prestazioni a questa direttamente complementari, rivolte agli operatori della formazione professionale;

2) delega di quote di attività formativa per l'intervento di organismi certificatori esterni.

In ogni caso, non deve sussistere nei confronti del Soggetto delegato (detto anche subaffittuario) alcuno dei divieti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. e delle circolari applicative nazionali in materia di normativa antimafia, ove applicabile.

Per gli interventi attuati da Associazioni Temporanee di Impresa/Servizio (ATI e ATS), da Enti Bilaterali, da Consorzi (di I° e II° livello), in partnership o reti di scuole, poli specialistici di filiera riconosciuti con delibera della giunta Provinciale, da Fondazioni nonché per le partnership attivate nell'ambito dei percorsi di Alta formazione, i rapporti fra gli organismi associati non rientrano nell'ambito di tale istituto.

La delega inoltre è ammissibile alla condizione che avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia ed economicità ed il soggetto delegato sia scelto nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia contrattuale e che i rapporti giuridici fra l'Istituzione formativa paritaria delegante e delegato siano regolati con apposito contratto contenente le prestazioni delegate con i relativi costi.

Le fatture presentate a consuntivo dovranno specificare i nominativi dei professionisti, il numero delle ore prestate, il contenuto della prestazione e l'importo orario riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di verifica della gestione, del controllo in itinere o della rendicontazione dell'attività formativa finanziata, l'Istituzione formativa paritaria delegante non si sia attenuta ai vincoli previsti, tutti i costi connessi all'attività delegata non verranno riconosciuti.

4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO

Il finanziamento è dato dal prodotto tra "PARAMETRI DI COSTO", definiti per i singoli ambiti di riferimento, e il volume orario assegnato a seguito dell'istruttoria di cui al punto 1., al netto delle relative entrate, se previste.

Per quantificare la voce a) si utilizzano i seguenti parametri di costo, definiti per ora corso e per ambiti specifici:

Alberghiero (Settore Servizi: Indirizzo Alberghiero e della ristorazione)	€ 148,00
Artigianato (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Grafico / Indirizzo Abbigliamento)	€ 142,00
Benessere (Settore Servizi: Indirizzo Acconciatura ed estetica / Indirizzo Sanitario e socio assistenziale)	€ 140,00
Industria, Turismo (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Produzioni lavorazioni industriali e artigianali / Lavorazioni industriali e artigianali artistiche / Indirizzo Animazione turistico-sportiva)	€ 141,00
Servizi (Settore Servizi: Indirizzo Amministrativo e commerciale)	€ 139,00
Corso annuale per l'esame di stato (CAPES)	€ 120,00
Qualifica o Diploma in apprendistato	€ 15,00
Percorsi di qualifica per adulti	€ 14,00

In fase di prima assegnazione il finanziamento per i percorsi dei quarti anni per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è definito nella misura del 95% del finanziamento spettante.

Il restante finanziamento viene assegnato a seguito della formalizzazione di specifica richiesta dell'Istituzione formativa. Nel quantificare detto saldo il Servizio tiene conto del numero di studenti che non hanno assolto ai requisiti di frequenza minima richiesta per l'ammissione all'esame conclusivo del quarto anno, operando una riduzione pari a un diciottesimo per ogni studente mancante ai 18.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DIRITTO ALLO STUDIO

Per quantificare le assegnazioni aggiuntive per gli studenti con bisogni educativi speciali e promuovere il diritto allo studio degli stessi si utilizzano i parametri di seguito riportati, definiti per ora corso:

Formazione per studenti con bisogni educativi speciali	€ 81,00
Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali	€ 30,00

FORMAZIONE PREVISTA DA SPECIFICHE LEGGI

Nel presente documento si individuano i parametri finanziari che il *Servizio* o gli altri Servizi competenti in materia dovranno adottare per la quantificazione del finanziamento da assegnare per i percorsi di formazione previste da specifiche leggi. Come previsto dal contratto di servizio, art. 2 comma 4, e nel rispetto dell'offerta formativa prevista nel *Programma* per i percorsi previsti da specifiche leggi tutta l'attività inerente l'assegnazione dei relativi percorsi e delle risorse finanziarie, il controllo dei rendiconti, i monitoraggi e ogni quant'altra attività ad essa collegata è a carico del *Servizio* o dei rispettivi Servizi competenti in materia che hanno disposto l'assegnazione iniziale.

La durata corsuale ai fini economico finanziari è quella fissata dal *Programma* e i parametri finanziari di riferimento sono quelli di seguito riportati, definiti per ora corso:

AREA SALDATURA	€171,00
AREA SALDATURA P.E.	€216,00
AREA IMPIANTI DI RISALITA E TERMICI	€130,00
AREA AUTOTRASPORTO E REVISIONE VEICOLI	€130,00
AREA ESTETICA E ACCONCIATURA	€130,00

L'assegnazione annuale a preventivo per i percorsi di formazione previsti da specifiche leggi rappresenta la misura finanziaria massima rendicontabile.

AREA DETENUTI

Il parametro di costo per quantificare la voce A) per i percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale per l'Area detenuti è pari a € 80,00 per ora docenza.

FINANZIAMENTO DI POLI SPECIALISTICI DI FILIERA

Il parametro di costo per quantificare la voce A) per l'attività realizzata nei poli specialistici di filiera riconosciuti dalla PAT è pari a € 70,00 per ora docenza.

PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

I parametri di costo dei percorsi di Alta Formazione Professionale sono destinati a coprire i costi di cui al punto 6. del presente documento con le limitazioni ivi espresse e, salvo modifiche successive, sono pari:

- a € 165,00 per i percorsi di alta formazione professionale di cucina e ristorazione;
- a € 120,00 per gli altri percorsi di alta formazione professionale.

I parametri finanziari per ora corso sopra definiti sono aumentati percentualmente in presenza di indicatori di qualità, come di seguito individuati, qualora inseriti nella progettazione formativa anche nel corso della durata biennale.

Tabella A – Indicatori quali-quantitativi

		percentuale su assegnazione totale del biennio					
Indicatore		0	1%	2%	3%	4%	5%
Attrattività	N. soggetti che hanno sostenuto la prova	< 25	26 - 36	> 36			
Reti interregionali	Collegamenti e collaborazione con analoghi ITS a livello nazionale	0	> 1				
	N. medio di ore realizzate in imprese nazionali (somma delle ore svolte da ciascun frequentante in attività formative in altre regioni/n. frequentanti * 100)			< =10%		> 10 %	
Internazionalizzazione	Tasso numero di allievi: (n. frequentanti che hanno partecipato ad attività formative all'estero/n. frequentanti * 100)			< =10%		> 10 %	
	N. medio di ore realizzate in imprese estere (somma delle ore svolte da ciascun frequentante in attività formative all'estero/n. frequentanti * 100)				< =10%		> 10 %
	N. unità formative da sviluppare in lingua straniera/N. totale unità formative		< = 5%		> 5%		

Le risorse assegnate e non utilizzate per l'attività formativa biennale dei percorsi di alta formazione professionale saranno trattenute dalle Istituzioni scolastiche provinciali e Istituzioni formative paritarie; tali risorse saranno utilizzate per l'avvio di un nuovo percorso di alta formazione professionale.

La durata consuale ai fini economico finanziari è quella definita dall'allegato A) della deliberazione della G.p. n. 724 di data 5.4.2007 e s.m.i..

Le risorse vengono assegnate, all'attivazione del percorso, solo successivamente alla costituzione degli organi e della rete di partnernariato nonché alla presentazione della programmazione annuale del primo anno e del preventivo finanziario per l'intero biennio. La programmazione annuale del secondo anno è presentata all'avvio dello stesso.

5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Alle Istituzioni formative paritarie potranno essere assegnate, secondo le modalità e i limiti dell'offerta formativa prevista dal *Programma*, le seguenti tipologie di intervento formativo:

1. Percorsi triennali e quadriennali;
2. Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico;
3. Corso annuale per l'esame di stato (capes);
4. Percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato;
5. Percorsi di qualifica per adulti;
6. Poli specialistici di filiera riconosciuti;
7. Formazione a favore di studenti con bes;
8. Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bes;
9. Specifiche leggi e corsi per detenuti;
10. Percorsi di Alta Formazione Professionale.

Le modalità di finanziamento della formazione professionale prevedono:

- A. un finanziamento per la copertura dei costi dei percorsi formativi assegnati, calcolato applicando i parametri definiti nel paragrafo 4. al volume orario validato e assegnato dal Servizio. Voce A);
- B. una quota di finanziamento aggiuntiva a titolo di riequilibrio per un riallineamento graduale ai parametri nell'arco del triennio, nel caso in cui l'adozione di detti parametri determini una riduzione del finanziamento, rispetto al finanziamento teorico spettante per i gruppi classe effettivamente attivati per l'a.f. 2015/2016 quantificato con i criteri in vigore per l'a.f. 2014/2015 . La quota di finanziamento aggiuntivo è pari al 75% della riduzione finanziaria per l'a.f. 2015/16, al 50% per l'a.f. 2016/2017 e al 25% per l'a.f. 2017/2018. Voce B).
Le assegnazioni di cui ai punti A. e B. sono destinate a coprire i costi delle attività formative sopra elencate.
- C. il rimborso totale delle spese relative alle seguenti voci, di seguito denominate costi specifici Voce C):
 - o canoni di locazione;
 - o rimborsi per la messa a disposizione di immobili di proprietà degli enti;
 - o trattamento di fine rapporto (liquidazioni/anticipazioni/integrazioni);
 - o utilizzazione di personale dip. ex art.84, comma 4, lett. e) l.p.n.5/2006;
 - o messa in disponibilità di personale dipendente dalle istituzioni;
 - o oneri previdenziali inpdap - differenziale rispetto al trattamento inps.
- D. un finanziamento per la copertura dei costi dei percorsi di Alta Formazione Professionale.

L'assegnazione annuale, misura finanziaria massima rendicontabile, è quantificata a preventivo come sommatoria tra i costi riferiti ai percorsi formativi assegnati, la quota di riequilibrio, i costi specifici spettanti come sopra elencati e i costi riferiti ai percorsi di Alta Formazione Professionale. Sommatoria Voci A), B), C) e D).

In aggiunta all'Istituzione formativa paritaria sono assegnati e liquidati, a consuntivo:

- i finanziamenti di cui al punto C.3 del paragrafo 7. del presente documento;
- eventuali costi per trasferte e/o missioni e compensi per lavoro straordinario per il personale in utilizzo, se preventivamente autorizzate dal Servizio provinciale competente, di cui al punto C.4. del paragrafo 7. del presente documento.

6. COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI

I parametri di costo, utilizzati per quantificare la voce A) e D) del finanziamento assegnato alle Istituzioni formative paritarie, coprono;

- i costi diretti della didattica e i costi ad essa collegati;
- i costi indiretti.

Il finanziamento attribuito sulla voce A) e B) è destinato a coprire i costi che le istituzioni formative paritarie sostengono per la realizzazione delle attività formative assegnate nell'ambito del contratto di servizio.

6.1. Costi diretti della didattica o ad essa collegati

I costi diretti della didattica o ad essa collegati, di seguito riportati, sono riconosciuti nei limiti massimi stabiliti per singola tipologia.

La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui all'art. 11 comma 3.a del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.

Publicizzazione e promozione

L'importo massimo riconoscibile è determinato dal prodotto tra:

- l'importo di € 2.500,00 e il numero delle sedi territoriali presenti nel *Programma* in cui la singola Istituzione formativa paritaria è attiva, per l'Istituzione che gestisce più centri di formazione professionale;
- l'importo di € 2.500,00 e il numero delle qualifiche e dei diplomi presenti nel *Programma* e attivati dalla singola Istituzione formativa paritaria, per l'Istituzione che gestisce un unico centro di formazione professionale .

Per quanto riguarda l'Alta Formazione Professionale, l'importo suddetto è riconoscibile per ogni percorso che si intende attivare. Tali spese sono riconosciute anche se sostenute nell'anno formativo immediatamente precedente a quello di previsto svolgimento delle attività, purché connesse a queste ultime, anche qualora le attività stesse non vengano realizzate.

In tutte le azioni pubblicitarie attivate deve comparire la denominazione ed il logo della Provincia Autonoma di Trento. Per l'Alta Formazione Professionale devono comparire anche denominazione e logo della stessa.

- **Costi per collaborazioni professionali esterne**

Sono riconosciuti i costi conseguenti ai rapporti di collaborazione che devono essere preventivamente regolati da appositi contratti o conferimenti di incarico per scambio di corrispondenza (lettera di incarico - lettera di accettazione) in cui siano chiaramente indicati: la natura della prestazione professionale richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio e oneri fiscali e previdenziali.

I compensi orari massimi onnicomprensivi riconoscibili per ogni ora di docenza sono riportati per singola figura professionale nella seguente tabella:

Figure professionali	Importo orario	Alta formazione professionale
Docenti esterni	€88,00	€114,00
Docenti del sistema scolastico provinciale	€50,00	€50,00
Coordinatore e tutor esterni	€60,00	€78,00
Coordinatore e tutor del sistema scolastico provinciale	€ 35,00	€ 35,00
Amministrativa/Segretaria	€35,00	€35,00
Assistente educatore a supporto di studenti con BES	€ 26,00	-
Facilitatore alla comunicazione a supporto di studenti con BES	€ 31,50	-

Nel caso di personale residente fuori Provincia è possibile un incremento del compenso orario massimo onnicomprensivo pari al 30% calcolato sul compenso orario massimo di € 88,00/60,00.

Sono ammesse le spese di trasporto connesse all'attività di docenza nei moduli di formazione/stage all'estero.

- **Funzioni di direzione e di relatore e correlatore per l'Alta Formazione Professionale**

Per le attività di direzione dei percorsi di Alta Formazione Professionale, individuate nell'ambito degli aspetti organizzativi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1005 del 30.04.2009 e s. m. i., e fatto salvo il rispetto della fonte contrattuale, è riconosciuto un compenso massimo di € 2.500,00 annuo per percorso e comunque nel rispetto del limite annuo pari ad € 5.000,00 in presenza di più percorsi.

Sono riconosciuti i costi relativi all'attività di relatore e correlatore solo se tale attività è prestata da docenti collaboratori esterni o esperti di settore.

Per l'attività prestata dal relatore e dal correlatore che partecipa alla valutazione dell'elaborato finale è riconosciuto un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a € 35,00 per un massimo di 20 ore nel primo caso e di 5 ore nel secondo caso.

- **Membri del Consiglio di corso previsto quale organo dell'Alta Formazione Professionale** *(di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 724 del 05.04.2007 e s.m. i.)*

Ai membri del Consiglio di corso, ad esclusione dei soggetti facenti parte del sistema scolastico e formativo e di coloro ai quali sono assegnate attività rientranti in quelle elencate alla precedente voce "Costi per collaborazioni professionali esterne", sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.

- **Spese concernenti il coinvolgimento dei soggetti rappresentanti la partnership dei percorsi di Alta Formazione Professionale**

Ai rappresentanti del partenariato del percorso di Alta Formazione Professionale, formalizzato attraverso l'accordo di partnership, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio se necessari. Per quanto riguarda le spese di viaggio, nel caso di utilizzo del mezzo proprio è attribuita un'indennità chilometrica forfettaria corrispondente a quella stabilita dalla Provincia per i propri dipendenti.

- **Spese per i compensi ai componenti delle commissioni d'esame finale dell'Alta Formazione Professionale**

Sono riconoscibili le spese per i compensi ai componenti delle commissioni d'esame finale dei percorsi di Alta Formazione Professionale nei limiti massimi previsti con deliberazione della Giunta provinciale n. 741 di data 28.03.2008.

I compensi sono definiti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2744 di data 24.10.2008 e n. 2649 di data 06.11.2009.

- **Membri delle Commissioni d'esame della tipologia formativa "Formazione prevista da specifiche leggi "**

Per i compensi spettanti ai membri delle commissioni d'esame finale, si applicano le modalità ed i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1336 di data 05.06.2009.

- **Beni ad utilità ripetuta e Software-Applicativi**

Il costo dei beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi il cui valore complessivo è inferiore ad € 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione sono riconosciuti al 100%.

Per i beni ad utilità ripetuta (attrezzature/strumentazioni/arredi per aule didattiche e laboratori, prodotti software) il cui valore complessivo è superiore ad € 516,46 (IVA esclusa) è possibile rendicontare le quote di ammortamento tecnico-economico limitatamente alle quote di utilizzo per lo svolgimento dell'attività didattica o attività funzionali alla stessa purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- si tratti di beni di nuovo acquisto;
- il bene sia registrato nel libro dei cespiti con l'indicazione che è stato acquistato per svolgere l'attività di formazione commissionata dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del contratto di servizio;
- venga predisposto un prospetto dimostrativo delle quote di ammortamento esposte a rendiconto;
- si applicano, per il calcolo dell'ammortamento, i criteri normalmente utilizzati dal soggetto contraente, in coerenza con i principi di buona prassi contabile. Il criterio prescelto dovrà essere applicato a tutti i beni della stessa categoria merceologica; possono essere utilizzati i criteri fiscali (vedi tabelle DM 31.12.1988, che indicano dei coefficienti massimi) purchè si valuti correttamente il deperimento tecnico del bene.

La quota di ammortamento è così calcolata: $QA = (M/T) * C * P$

Quota Ammortamento = (Mesi di utilizzo/Tempo di deprezzamento) * Costo dell'attrezzatura * Percentuale di utilizzo per attività didattica finanziata dalla PAT.

La percentuale di utilizzo, se l'attrezzatura è utilizzata anche per altre attività, va calcolata sulla base dell'effettivo utilizzo dell'attrezzatura nell'ambito del progetto.

Possono essere rendicontate anche le attrezzature e strumentazioni acquisite in leasing. Per detti beni saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. L'importo massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing almeno pari o superiore alla vita utile del bene espressa in anni.

La spesa per beni ad utilità ripetuta, acquistati con le risorse assegnate e non utilizzate sulle voci A) e B), può anche essere esposta totalmente nel rendiconto dell'anno formativo in cui è stata sostenuta e pagata o, in alternativa come termine ultimo, devono essere inseriti nel rendiconto riferito all'a.f. 2018/2019. Per detti beni non è possibile esporre a rimborso le quote di ammortamento.

- **Manifestazioni, convegni e congressi**

L'importo massimo riconoscibile per detta tipologia di costo è pari al 5 per mille del finanziamento assegnato.

6.2 Costi indiretti

I costi indiretti si riferiscono ai costi di funzionamento della struttura statutaria dell'Istituzione formativa paritaria; detti costi sono riconosciuti nei limiti massimi di seguito stabiliti per singola tipologia.

La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui all'art. 11 comma 3.a del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.

- **Organi statutari**

Per detta voce è riconosciuto un costo massimo pari a € 47.000,00, equivalente alla spesa stabilita dalla deliberazione della giunta provinciale n. 3076 del 23.12.2010 per i componenti dei Consigli di amministrazione delle Agenzie nell'ipotesi che detto organismo sia composto da 3 soggetti esterni (il Presidente e due membri).

- **Distacchi sindacali**

Per detta voce il costo massimo riconosciuto, in base all'effettivo utilizzo dei contingenti, è calcolato con riferimento ai criteri e alle modalità stabiliti nella deliberazione della giunta provinciale n. 712 del 6.5.2015 e s.m.i..

Il Servizio effettua il controllo del rispetto di contingenti e, se del caso, recupera le somme non dovute in proporzione al totale dei costi per distacchi sindacali esposti a rendicontazione.

I costi sopra descritti dovranno essere rendicontati con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 11 del contratto di servizio.

6.3 Costi non riconosciuti

Non sono riconosciuti in ogni caso i seguenti costi:

- premi aggiuntivi previsti dalle "polizze di responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti" per la copertura delle garanzie in caso di colpa grave;
- spese per consulenze legali e oneri derivanti da sentenze qualora sia ravvisabile la responsabilità propria dell' Istituzione formativa paritaria per fattispecie di dolo e colpa grave;
- le quote retributive arretrate di competenza di attività formative non rientranti tra quelle normate dal presente documento, anche se affidate dalla Provincia.

7. COSTI SPECIFICI - VOCE C)

Le istituzioni formative paritarie possono richiedere nella proposta di cui a punto 1. il riconoscimento dei costi specifici di seguito riportati nei limiti massimi indicati:

1. Canoni di locazione;
2. Rimborso per la messa a disposizione di immobili di proprietà delle Istituzioni formative paritarie;
3. Trattamento di fine rapporto;
4. Utilizzazione del personale dipendente, sulla base delle disposizioni provinciali attuative dell'art. 84, comma 4, lettera e) della L.P 7 agosto 2006, n. 5;
5. Messa in disponibilità di personale dipendente dalle Istituzioni formative paritarie;
6. Oneri previdenziali INPDAP - differenziale rispetto al trattamento INPS.

- **C.1 Canoni di locazione**

Sono rendicontabili i canoni di locazione degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività formative oggetto del contratto di servizio, previa verifica dei contratti di locazione e della valutazione di eventuali aggiornamenti del canone, dovuti in corso d'anno, quantificati in base alle vigenti normative in materia contrattuale.

Sono rendicontabili come canoni di locazione le spese sostenute in “conto lavori” nei casi di ristrutturazione/completamento di immobili di proprietà dell’ente pubblico e dati in concessione all’Istituzione formativa paritaria. Il finanziamento riconosciuto a tal fine annualmente dal Servizio, che non potrà essere superiore al corrispettivo pattuito o al costo dei lavori di ristrutturazione/completamento suddiviso per gli anni di durata del contratto, non potrà comunque essere superiore all’importo annuo definito dalla perizia di stima effettuata dal competente Servizio provinciale.

- **C.2 Rimborso per la messa a disposizione di immobili di proprietà delle Istituzioni formative paritarie.**

Nel caso in cui l’Istituzione formativa paritaria metta a disposizione immobili di sua proprietà per lo svolgimento dell’attività prevista nel contratto di Servizio, sono riconosciuti come rimborsi le quote derivanti da perizia di stima della competente Struttura provinciale che terrà conto di eventuali contributi pubblici concessi sulla base di leggi di settore (es. L.R. n. 40/1968), per la ristrutturazione/ampliamento/acquisto di immobili destinati allo svolgimento di attività ritenute di utilità pubblica (es. attività culturali, educative-formative e di connessi servizi).

Qualora la perizia di stima non abbia tenuto conto degli eventuali contributi ottenuti, il canone annuo determinato dalla stessa, eventualmente aggiornato in base ai criteri definiti nel successivo capoverso, viene ridotto di un importo corrispondente ad una percentuale calcolata sulla differenza tra il suddetto canone e quello eventualmente riconosciuto prima dell’intervento manutentivo; la percentuale suddetta è ricavata dal rapporto tra il contributo percepito entro il 31 agosto antecedente all’anno formativo di riferimento e il costo totale dell’opera considerata.

Le informazioni relative alle suddette circostanze sono dichiarate dagli enti con dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la modulistica resa disponibile dal competente *Servizio*.

Detto canone annuo non sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT nel triennio 2015/2018.

- **C.3 Trattamento di fine rapporto –TFR**

A decorrere dall’anno formativo 2015/16 i costi annuali relativi agli accantonamenti del TFR, disposti in attuazione della legge finanziaria n. 296 del 27.12.06 e dai successivi decreti attuativi, sono ricompresi nei parametri finanziari di cui al punto 4. del presente documento e pertanto sono inclusi nella quota di finanziamento di cui alle voci A. e B.

E’ riconosciuto il costo per la liquidazione del TFR al personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie sia a seguito della conclusione del rapporto di lavoro, sia in caso di riconoscimento di anticipazioni come previsto dal contratto di lavoro di riferimento nelle forme di seguito riportate.

I finanziamenti relativi alle liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR, maturate fino al 31.12.2006, vengono assegnati e liquidati solo in presenza di effettive richieste da parte del personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie.

Per i finanziamenti relativi alle liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR da riconoscere alle Istituzioni formative paritarie con meno di 50 dipendenti che non versano integralmente il TFR maturato ai fondi pensione o all’Inps non rileva la scadenza del 31.12.2006; per dette Istituzioni i finanziamenti relativi alle liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR continuano ad essere assegnati e liquidati dalla Provincia solo in presenza di effettive richieste da parte del personale dipendente.

L’assegnazione del finanziamento alle Istituzioni che si trovano in questa particolare situazione verrà ridotta in funzione del numero di dipendenti che non hanno optato per il versamento

dell'intera quota maturata di TFR all'Inps o a fondi pensione. La riduzione sarà calcolata in proporzione al numero di dipendenti che non hanno aderito ad alcun fondo o lo hanno fatto in misura parziale sul totale dei dipendenti e con riferimento ad una decurtazione pari a € 1,50 per ogni ora corso assegnata.

Detti finanziamenti sono assegnati dal *Servizio* e liquidati sulla base della vigente normativa solo a seguito di dichiarazione liberatoria da parte dell'Istituzione (*...chiusura della posizione come sopra descritto senza null'altro a pretendere per il futuro*).

- **C.4 Utilizzazione del personale dipendente, sulla base delle disposizioni provinciali attuative dell'art. 84, comma 4, lettera e), della L.P. 7 agosto 2006, n. 5**

Sono riconosciuti i costi per la messa a disposizione di personale dipendente dalle Istituzioni formative paritarie, secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale in attuazione dell'art. 84, comma 4, lettera e) della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, esclusivamente in caso di utilizzo da parte delle strutture provinciali facenti capo al Dipartimento della Conoscenza, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 05.08.2010.

- **C.5 Messa in disponibilità di personale dipendente dalle Istituzioni formative paritarie**

Qualora non siano attivabili le altre forme di utilizzo anche attraverso la mobilità inter-enti, sono riconosciuti i costi per la messa in disponibilità del personale dipendente, previa effettuazione di corsi di riqualificazione professionale, con le modalità e limiti previsti dal contratto di riferimento.

- **C.6 Oneri previdenziali INPDAP**

E' riconosciuto, per le Istituzioni paritarie che hanno posizioni previdenziali con l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, un finanziamento corrispondente alla differenza tra il costo sostenuto per l'adesione a tale Istituto previdenziale ed il costo che avrebbe comportato l'adesione all'INPS per l'analogo trattamento previdenziale del personale dipendente.

Gli Enti dovranno allegare un elenco del personale dipendente che ha optato per l'iscrizione all'INPDAP ed esporre la modalità di calcolo adottata per la determinazione del differenziale.

8. RENDICONTAZIONE E COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

La rendicontazione delle attività finanziate avverrà sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio (art.11).

Sono consentite le seguenti compensazioni:

- tra le assegnazioni come definite per ogni tipologia formativa indicata ai punti da 1. a 8. del paragrafo 5, primo comma, del presente documento;
- tra le assegnazioni di cui al precedente punto e i costi specifici della voce C);
- tra le assegnazioni delle singole voci della tipologia C);
- tra il finanziamento assegnato a preventivo e non utilizzato per i percorsi di formazione previsti da specifiche leggi e le assegnazioni sopra elencate.

Sono fatti salvi tutti i limiti massimi di spesa se previsti nelle singole voci di costo.

Al fine di valorizzare l'autonomia propria dell'istituzione formativa paritaria, nel limite del totale dell'assegnazione di cui ai punti A. e B. del paragrafo 5 del presente documento, la singola istituzione può valorizzare maggiormente alcune tipologie formative incidendo anche in aumento

sul parametro di costo per la specifica durata corsuale e comunque sempre per voci di costo rientranti nel parametro.

Le eventuali compensazioni dovranno essere motivate nella relazione accompagnatoria al rendiconto. Il *Servizio* si riserva di effettuare approfondimenti e verifiche in presenza di motivazioni incoerenti rispetto alle attività oggetto del finanziamento.

Fatto salvo il vincolo stabilito nel contratto di servizio e dall'art. 32 comma 2 lettera b) punto 2) del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg, di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per lo svolgimento della medesima attività, per la realizzazione di specifici progetti e iniziative complementari o arricchenti l'offerta formativa, le Istituzioni possono individuare altre fonti di finanziamento, anche di provenienza provinciale, che vanno comunque evidenziate fra i ricavi del rendiconto del progetto e quindi sottratte all'assegnazione da parte della Provincia.

Nel rendiconto deve essere data separata evidenza ai ricavi derivanti dalle quote di iscrizione, da contributi delle famiglie per i dispositivi di protezione individuale e/o per altre attività didattiche dagli altri proventi incassati dalle Istituzioni formative paritarie a vario titolo. Detti ricavi vanno detratti dall'assegnazione provinciale.

L'eventuale importo delle risorse assegnate e non utilizzate sulle voci A) e B) dovrà essere evidenziato nel rendiconto; dette risorse saranno trattenute dalle Istituzioni formative paritarie e dovranno essere utilizzate per effettuare acquisti di beni a utilità ripetuta per le attività didattiche o ad esse collegate. Il rendiconto dovrà riportare l'indicazione delle risorse non utilizzate e gli acquisti effettuati nel corso dell'annualità conclusa tramite le risorse non utilizzate negli anni formativi pregressi. Le risorse assegnate e non utilizzate nel triennio di programmazione 2015/2018 dovranno essere invece utilizzate entro il 31 agosto 2019 per essere rendicontate in sede di presentazione del consuntivo riferito alle attività svolte nell'anno formativo 2018/19.

L'Istituzione formativa paritaria dovrà restituire le risorse non utilizzate entro il termine sopra riportato, maggiorata degli interessi di legge.

Con specifico riferimento alle attività relative all'Alta Formazione Professionale, data la peculiarità dell'attività in parola, la rendicontazione di tutto il percorso, comprese le quote di premialità, è presentata entro quattro mesi dalla conclusione delle attività previste; si intende pertanto che il rendiconto comprende costi e ricavi di tutta la durata pluriennale del percorso.

In presenza di motivata richiesta, il termine di presentazione suddetto può essere prorogato di due mesi.

I finanziamenti da destinare all'Alta Formazione Professionale non possono essere oggetto di compensazione con altre tipologie formative in quanto assegnazione vincolata.

Le risorse assegnate per i percorsi di Alta Formazione Professionale e non utilizzate saranno trattenute dalle Istituzioni scolastiche provinciali e dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie in previsione dell'avvio di una nuova edizione del percorso di Alta formazione professionale. Il *Servizio* assegnerà le risorse relative al nuovo percorso tenendo conto delle somme assegnate e non utilizzate per le precedenti edizioni dei diversi percorsi di Alta Formazione Professionale attivati dall'Istituzione stessa. In assenza di nuova attivazione, detti importi potranno essere compensati su altre assegnazioni successive riferite al Fondo della qualità.

Il rendiconto dell'Istituzione paritaria dovrà dare atto delle risorse assegnate e non utilizzate.

In sede di rendicontazione le Istituzioni dichiarano che gli studenti sono stati messi nella condizione di effettuare le ore formative previste dai piani di studio provinciali, tenendo conto di eventuali piani individualizzati a favore degli studenti con bisogni educativi speciali e indicano, ai soli fini conoscitivi, il numero delle ore svolte a consuntivo.

Fanno eccezione a tale criterio i percorsi di Alta Formazione Professionale, la formazione prevista da specifiche leggi, i percorsi svolti in alternanza scuola lavoro e i percorsi di qualifica per adulti; per questi percorsi le ore assegnate sono vincolanti.

Per i percorsi svolti secondo il modello duale, trattandosi di una modalità formativa in fase di primo avvio, al rendiconto deve essere allegata una tabella che riassume per ogni studente e per ogni anno formativo il percorso frequentato, il numero previsto di ore di formazione obbligatoria al netto di eventuali crediti riconosciuti e le ore di formazione frequentate nonché le eventuali ore di tutoraggio/accompagnamento/affiancamento effettivamente erogate.

Per i percorsi di qualifica per adulti al rendiconto deve essere allegata una tabella che riporta il nominativo dello studente, il percorso formativo frequentato, il numero previsto di ore di formazione obbligatoria al netto di eventuali crediti riconosciuti e le ore di formazione effettivamente frequentate.

In sede di verifica del rendiconto il Servizio riconosce all'Istituzione formativa paritaria il corrispettivo relativo alle ore effettivamente erogate per i percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato e per i percorsi di qualifica per adulti. La differenza tra l'importo teorico spettante per detti percorsi e il relativo importo riconosciuto a consuntivo non può essere utilizzato per l'acquisto di beni a utilità ripetuta.

9. PROROGA DEI TERMINI

Relativamente ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2 dell'articolo 11 del contratto di servizio, si specifica che la proroga ivi prevista si intende autorizzata in presenza della nota dirigenziale di accoglimento delle motivazioni addotte a giustificazione della proroga stessa.

10. CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI

I criteri di ripartizione dei ricavi e dei costi promiscui e generali adottati per determinare l'importo di dette voci da imputare all'attività realizzata devono essere oggettivi, equi, proporzionali, corretti e documentabili e devono essere riportati nella relazione finanziaria di cui all'art.11 comma 3 del contratto di servizio.

L'eventuale modifica dei criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali deve essere motivata e comunicata con congruo anticipo al *Servizio* quantificandone a grandi linee l'effetto in sede di rendicontazione.

I criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali possono tenere conto della diversa organizzazione temporale/gestionale sia in ambito soggettivo che oggettivo.

Per peculiari attività formative svolte dalle Istituzioni formative paritarie caratterizzate da una diversa organizzazione temporale rispetto a quella dell'“anno formativo” di riferimento (es.: Alta Formazione Professionale) e per la gestione di attività formative affidate da enti pubblici, enti bilaterali, fondi professionali, i criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali sono considerati oggettivi, equi e proporzionali anche se determinati in base ai costi e ricavi accertati con riferimento all'anno formativo immediatamente precedente (ultimo rendiconto presentato). Detta circostanza andrà esplicitata nella nota di trasmissione del rendiconto.

Sono esenti dall'imputazione dei costi promiscui e generali, oltre ai costi specifici di cui alla voce C), i seguenti percorsi formativi:

- Formazione per studenti con bisogni educativi speciali;

- Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con BES;
- Specifiche leggi e corsi per detenuti.

Tutte le attività che usufruiscono di servizi e spazi delle sedi territoriali delle Istituzioni formative paritarie, non rientranti tra quelle normate dal Contratto di servizio, devono essere annotate su un apposito registro prima dell'inizio delle attività, con l'indicazione delle date di previsto svolgimento e dell'eventuale corrispettivo pattuito. Tale registro è consultabile, in ogni momento, dai funzionari del *Servizio*, espressamente incaricati.

Nel caso in cui le strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa) siano utilizzate da parte di soggetti terzi, al di fuori dell'orario di servizio formativo, per attività di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni di interesse collettivo è possibile imputare i soli costi di pulizia e vigilanza.

In tali casi, e in subordine ad eventuali accordi con i Comuni o con gli Enti territoriali di riferimento già normati dalla deliberazione G.p. n. 1071 di data 30.6.2014 (ex art. 108 L.P. n.5/2006), le Istituzioni formative paritarie devono sottoscrivere apposite convenzioni che contengano tutti gli elementi previsti al punto 2 dell'Allegato parte integrante della succitata deliberazione.

Le quote orarie minime per l'utilizzo di aule, palestre ecc. concesso ad organismi senza scopo di lucro, sono quelle previste dalla Tabella 1 dell'Allegato alla suddetta deliberazione n. 1071 di data 30.6.2014; per tutti gli altri soggetti, tali quote minime sono aumentate del 20%.

Per eventuali altri spazi concessi in utilizzo, non rientranti tra le tipologie previste dalla suddetta Tabella 1, a soggetti senza scopo di lucro, si fa riferimento alla quota oraria prevista per l'aula didattica, in proporzione alla superficie utilizzata, rapportata a un'aula didattica di media grandezza. Per utilizzi di giornate intere, ripetuti nell'anno formativo, l'importo minimo richiesto deve corrispondere ad almeno 5 volte la quota oraria suddetta per ogni giorno di utilizzo.

Le suddette quote minime vanno aggiornate ogni anno in base alle variazioni dell'indice nazionale ISTAT del mese di luglio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'Istituzione formativa paritaria può prescindere dall'applicazione delle quote sopra definite per lo svolgimento di attività effettuate da organismi partner dell'Istituzione stessa nell'ambito di Accordi di rete/Poli specialistici di filiera riconosciuti dalla PAT.

I criteri e le quote sopra descritti non si applicano nei casi di attività, ancorchè gestite da soggetti terzi in partenariato, rivolte esclusivamente agli studenti dell'Istituzione formativa paritaria ospitante.

11. LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI

La liquidazione dei finanziamenti avviene sulla base di quanto indicato dall'articolo 10 comma 6 e successivi del contratto di servizio per la generalità delle attività rientranti nello stesso.

Al fine di assicurare il regolare inizio delle attività formative, il Dirigente del Servizio competente può, con propria determinazione, avvalendosi della previsione di cui all'articolo 9 bis della L.P. 14.9.1979, n. 7, assegnare un acconto anche prima dell'assegnazione delle attività e dei finanziamenti riferiti ad ognuno degli anni formativi rientranti nella durata del contratto di servizio. Tale acconto non potrà essere superiore al 20% del finanziamento complessivo assegnato per l'anno formativo precedente.

Per quanto riguarda l'attività dell'Alta formazione professionale viene stabilito che:

- la quota di premialità verrà assegnata e liquidata, al termine delle lezioni del biennio, a seguito di presentazione, da parte del legale rappresentate delle Istituzioni, della dichiarazione di realizzazione e conclusione delle attività di cui ai parametri riportati nella tabella A del paragrafo 4.;
- i fabbisogni di cassa quadrimestrali potranno decorrere dalla data di avvio del percorso.

12. RINUNCIA ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE ASSEGNATE E FINANZIATE

Eventuali attività formative, assegnate e finanziate, ma non realizzate o che, realisticamente, non si realizzeranno entro la conclusione dell'anno formativo, devono essere comunicate al competente Servizio entro la fine del mese di maggio. Il Servizio, con atto dirigenziale, rideterminerà il finanziamento spettante.

13. ENTRATE

Il concorso a carico degli utenti si applica agli studenti che frequentano le attività gestite dalle Istituzioni formative paritarie, nonché a quelli degli Istituti formativi provinciali in quanto compatibili con le previsioni di cui all'art. 16 comma 2 della L.P. 7.8.2006, n. 5.

QUOTE RELATIVE AL CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE - PER STUDENTE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)	EURO
Percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale	45,00
Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico	60,00
Corso annuale per l'esame di stato – CAPES -	60,00

Per quanto riguarda i “Percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale”, il “Quarto anno per il perseguimento del diploma professionale” e il “Corso annuale per l'esame di Stato” è ammessa la possibilità per le Istituzioni formative paritarie di richiedere dei contributi finanziari a carico degli studenti. I suddetti contributi dovranno essere specificatamente destinati alle attività, ancorché previste nella programmazione di centro, comunicate agli studenti e alle loro famiglie, rientranti nelle seguenti fattispecie:

- ulteriori attività rispetto a quelle curricolari (oltre le 1066 ore);
- uscite didattiche, soggiorni studio e spostamenti conseguenti all'espletamento del percorso formativo;
- eventuali dotazioni e particolari sussidi messi a disposizione dalle Istituzioni formative paritarie.

Le Istituzioni definiscono preventivamente i criteri per la determinazione di suddetti contributi finanziari nonché le procedure per il corretto trattamento contabile e fiscale delle conseguenti quote finanziarie in entrata.

ALTRE TIPOLOGIE FORMATIVE	EURO
Percorsi di qualifica per adulti	45,00
Perfezionamento post-qualifica e formazione permanente	45,00
Interventi previsti da specifiche leggi: - corsi inferiori alle 40 ore	55,00

- corsi dalle 40 ore alle 100 ore	100,00
- corsi superiori alle 100 ore	135,00
- corsi di abilitazione professionale di acconciatura e di estetica a seguito del percorso di IeFP triennale	60,00
Alta formazione Professionale: primo, secondo e terzo anno	500,00(**)

(**) è possibile prevedere anche una rateizzazione della quota.

In presenza di risorse finanziarie insufficienti a coprire il fabbisogno per la tipologia denominata *Formazione prevista da specifiche leggi*, le Istituzioni formative, per far fronte alle spese non finanziate dalla Provincia, potranno maggiorare le quote minime, indicate quale concorso a carico degli utenti, fino a copertura delle spese.

E' inoltre prevista una quota per la partecipazione:

- all'esame di qualifica professionale da parte dei candidati privatisti così definita:
 - Candidato residente in provincia di Trento Euro 25,00
 - Candidato non residente in provincia di Trento Euro 100,00
- all'esame finale previsto per gli interventi relativi alle specifiche leggi laddove non risulta vincolante la frequenza di un determinato percorso di formazione
 - Candidato residente in provincia di Trento Euro 25,00
 - Candidato non residente in provincia di Trento Euro 50,00
- all'esame finale dell'alta formazione
 - (v. delibera n. 2744 dd 24.10.2008) Euro 50,00

Non è concessa facoltà alle Istituzioni formative paritarie di proporre maggiorazioni delle sopraindicate quote a carico degli utenti, fatto salvo quanto sopra specificato, ad esclusione di quelle individuate per le specifiche leggi, che sono pertanto da intendersi quali quote minime.

In deroga ai criteri generali, ad esclusione dell'alta formazione professionale, le quote a carico degli allievi non dovranno essere corrisposte da:

- allievi il cui nucleo familiare fruisca del reddito di garanzia o ne abbia i requisiti;
- cittadini stranieri extracomunitari nell'ambito di quanto delineato dalla LP 13/90;
- detenuti;
- giovani in servizio civile e giovani alle armi che non hanno un rapporto di impiego permanente con l'amministrazione della difesa.

Le Istituzioni formative paritarie possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi finanziari per i dispositivi di protezione personale.

Le Istituzioni formative paritarie devono dichiarare, oltre alle entrate di cui sopra, le entrate incassate da soggetti terzi per le attività finanziate nell'ambito del contratto di servizio e ogni altro ricavo derivante dall'utilizzo da parte di soggetti terzi delle strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa), al di fuori dell'orario di servizio formativo, per attività di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni di interesse collettivo.